

# *PROGETTO INNOCENTI*

**Cassazione penale , sez. VI, 17 gennaio 2007, n. 4124 (dep.01 febbraio 2007)**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente -

Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere -

Dott. AGRO' Antonio - Consigliere -

Dott. CORTESE Arturo - Consigliere -

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.A.;

contro la sentenza 4 maggio 2006 della Corte di Cassazione seconda sezione penale.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò.

Fatto-Diritto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di R.A. contro l'ordinanza della Corte d'Appello di Bari del primo dicembre 2005, a sua volta dichiarativa dell'inammissibilità dell'istanza di revisione da lui proposta avverso la sentenza di patteggiamento 7 aprile 1994 del GUP del Tribunale di Isernia.

2. Ritiene che la pronunzia sia frutto di errore percettivo circa il significato della decisione del GUP, il quale non aveva mai affermato che il R. avesse ottenuto un contributo mediante artifici e raggiri e che per questo era punibile ai sensi dell'art. 640 bis c.p..

3. Il ricorso è inammissibile.

La sentenza che ne è oggetto, non riguardando una pronunzia con la quale il ricorrente sia stato condannato, ma una decisione di inammissibilità di istanza di revisione di precedente condanna irrevocabile, esula dai provvedimenti ammessi al regime di cui all'art. 625 bis c.p.p. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille Euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M

LA CORTE DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di mille Euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2007.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2007